



POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

Via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vicenza)
Tel. 0445/801411 - Fax 0445/801444

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL CONSORZIO NORDEST VICENTINO

*Approvato con delibera dell'Assemblea Consortile nr. 06 del 17/03/2025
Modificato con delibera dell'Assemblea Consortile nr. 29 del 19/12/2025*

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	41	Servizi a richiesta di privati
1	Oggetto	42	Assenze. Obblighi di avviso
2	Ordinamento del Corpo di Polizia Locale		
3	Funzioni del Corpo di Polizia Locale		
4	Dipendenza del Corpo di Polizia Locale		
5	Ambito territoriale		
6	Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato		
7	Festa del Corpo di Polizia locale		
	CAPO II – ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE		
8	Dotazione organica del Corpo di Polizia Locale		
9	Ordinamento del personale		
10	Personale amministrativo nel Corpo		
11	Incompatibilità e conflitti d'interesse		
12	Attribuzioni del Direttore-Comandante del Corpo di Polizia Locale		
13	Attribuzioni del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale		
14	Attribuzioni dei Responsabili di Elevata Qualificazione (ex P.O.)		
15	Attribuzioni dei Responsabili di Squadra – Nucleo		
16	Attribuzioni e compiti dei Responsabili di Ambito		
17	Attribuzioni e compiti dei Responsabili delle Unità Operative		
18	Compiti degli Istruttori di vigilanza e degli Agenti		
	CAPO III – NORME DI COMPORTAMENTO		
19	Organizzazione gerarchica, ordini e direttive		
20	Rapporti esterni		
21	Cura della persona		
22	Uso dell'uniforme e dell'abito civile		
23	Saluto		
24	Uso dei social network		
25	Segreto d'ufficio e riservatezza		
	CAPO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITA' DI ESECUZIONE		
26	Istruzioni generali per la programmazione ed esecuzione dei servizi		
27	Orario di servizio		
28	Esoneri		
29	Rapporto di servizio		
30	Presentazione in servizio		
31	Obbligo di intervento		
32	Servizi a carattere continuativo		
33	Servizi essenziali in caso di sciopero		
34	Obblighi del personale a fine turno		
35	Controlli sui servizi		
36	Tessera di servizio e placca di riconoscimento		
37	Patenti di servizio		
38	Uniforme		
39	Uso, custodia e conservazione di attrezzi e documenti		
40	Servizi di rappresentanza		
		41	Servizi a richiesta di privati
		42	Assenze. Obblighi di avviso
			CAPO V – NORME RELATIVE AL PERSONALE
		43	Congedo ordinario
		44	Mutamento di mansioni
		45	Mobilità interna ed esterna
		46	Missioni ed operazioni esterne
		47	Inidoneità al servizio
		48	Distacchi e comandi
		49	
			CAPO VI – REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE
		50	Requisiti fisico-funzionali e psicoattitudinali per l'accesso
		51	Formazione specifica
		52	Aggiornamento e addestramento
			CAPO VII – ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE
		53	Armamento
		54	Strumenti in dotazione individuale
		55	Strumenti di autotutela
		56	Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione
			CAPO VIII – RICOMPENSE PER IL PERSONALE DEL CORPO
		57	Riconoscimenti per meriti eccezionali
		58	Riconoscimenti per lungo ed onorevole Servizio
		59	Riconoscimenti per lungo ed onorevole Comando
		60	Riconoscimenti per la partecipazione ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri
		61	Altri riconoscimenti
		62	Caduti del Corpo di Polizia Locale
		63	Adesione alle Associazioni Professionali
			CAPO IX – NORME FINALI
		64	Accesso agli atti
		65	Promozione dell'attività fisica
		66	Abrogazioni
			Entrata in vigore
			Allegato "A" - Disciplina per la fornitura del vestiario al personale del Corpo.
			Allegato "B" - Norme concernenti l'armamento degli appartenenti al Corpo
			Allegato "C" - Servizi speciali
			Allegato "D" - Regolamento speciale concernente i gradi, distintivi e riconoscimenti per gli appartenenti al Corpo.
			Allegato "E" – Medaglie

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge 7 marzo 1986, n.65 e dalla vigente legislazione regionale, nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale (di seguito Corpo) del Consorzio Nordest Vicentino (di seguito Consorzio), all'interno del territorio dei Comuni che ne fanno parte.

2. Ai sensi dell'art. 7 c. 1 della Legge n. 65/1986 e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 dello Statuto del Consorzio, è istituito il Corpo di Polizia Locale del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino. L'ordinamento e l'organizzazione del Corpo sono disciplinati dal presente Regolamento. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alla norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2 Ordinamento del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale è una struttura organica funzionale complessa, che gode di un'ampia sfera di iniziativa e autonomia gestionale ed operativa all'interno dei compiti d'istituto che gli competono.

2. L'organizzazione del Corpo è improntata al principio del decentramento funzionale per ambiti o per zone ed in ragione della complessità e della rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati, degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, può essere articolato in strutture centrali e decentrate.

3. La struttura centrale è organizzata nell'unità Comando e nei Servizi a loro volta, eventualmente, suddivisi in Reparti, Squadre, Nuclei ed operano tutti nel rispetto dei compiti e delle priorità a ciascuno assegnati dal Comandante del Corpo, in stretto coordinamento tra loro ed in contatto diretto con la Centrale Operativa.

4. I Servizi possono essere altresì organizzati ed articolati in strutture decentrate c.d. "Ambiti", improntate al principio del decentramento per circoscrizione con una loro precisa competenza territoriale e operativa.

5. Il modello organizzativo, l'articolazione delle competenze e delle funzioni, l'assegnazione del personale alle varie strutture operative sia centrali sia decentrate previste dal presente articolo, sono determinati esclusivamente con provvedimento del Comandante del Corpo improntato a criteri di funzionalità, ampia flessibilità, imparzialità e trasparenza nonché armonizzazione dei compiti e dei programmi delle attività rispetto alle esigenze operative ed alla quantità e qualità dei servizi da erogare alla collettività.

6. Il Comandante, in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio che richiedano l'istituzione di ulteriori strutture organizzative, sia in via permanente che temporanea, ne avanza proposta al Consiglio di Amministrazione, adottando i conseguenti provvedimenti una volta ottenuta l'approvazione.

Art. 3 Funzioni del Corpo di Polizia Locale

1. Il Consorzio svolge le funzioni di polizia locale a norma Legge 7/3/86 n. 65, della Legge Regionale 23/06/2020 n. 24, dai principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e dallo Statuto in quanto compatibili, promuovendo l'organizzazione di un sistema integrato di sicurezza di cui il Corpo di Polizia Locale costituisce l'articolazione fondamentale, al quale esso concorre mediante lo svolgimento dei propri compiti di Istituto.

2. Per "sistema comunale integrato di sicurezza" si intende l'insieme delle attività dirette a promuovere le condizioni idonee a garantire l'ordinata e civile convivenza nell'intero territorio consortile.

3. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni aderenti al Consorzio, assolvendo, in particolare, a tutte le funzione di polizia amministrativa locale relative al controllo e agli accertamenti delle violazioni.

4. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione eventualmente integrate dal Sindaco di ogni un singolo Comune, nonché degli accordi stipulati con le Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.

5. Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale di appartenenza e di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di polizia amministrativa.

Art. 4
Dipendenza del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione per ciò che concerne le funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 delle Legge 07 marzo 1986, n. 65 e dalla legislazione regionale vigente.

Art. 5
Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo è individuato nel territorio dei Comuni membri del Consorzio esteso a quello di altri Comuni qualora convenzionati.
2. Al Corpo sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relativa al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti al Corpo.

Art. 6
Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Consorzio esercitano le funzioni ed i propri compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può sottoscrivere, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dallo Statuto, protocolli d'intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 7
Festa del Corpo di Polizia Locale

1. La festa del Corpo viene celebrata con una cerimonia annuale predisposta dal Comando coincidente con la data della festività di San Sebastiano prevista il 20 gennaio di ogni anno o in prossimità di essa.

CAPO II – ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 8
Dotazione organica del Corpo di Polizia Locale

1. La dotazione organica di personale del Corpo è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero di abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, all'estensione e morfologia del territorio, ai flussi e peculiarità del traffico, alle caratteristiche socio-economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ambientali dei Comuni aderenti al Consorzio.
2. La dotazione organica è sottoposta ordinariamente a revisione triennale, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1, ed eventualmente è rivedibile annualmente.
3. Il Comandante del Corpo con proprio provvedimento adottato in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, determina l'articolazione funzionale degli Uffici, Reparti, Unità Operative e Ambiti in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate con atto d'indirizzo del Consiglio di Amministrazione e dal presente Regolamento.
Analogamente provvede per l'assegnazione del personale agli Uffici di Staff, Reparti, Unità Operative e Ambiti.
4. Al Corpo possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività d'istituto, dipendenti dell'amministrazione provenienti da altri settori o profili professionali.
In tal caso, essi non svolgono Attività di Polizia né rivestono le qualifiche di cui al successivo articolo 9.

Art. 9
Ordinamento del personale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 07 marzo 1986, n. 65, l'organico del Corpo è diviso nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

- a) Agente
- b) Addetto al coordinamento e controllo, tra i quali con il grado più elevato, possono essere individuati con atto del Comandante uno o più vicecomandanti;
- c) Comandante – Direttore.

2. Le figure professionali di cui al comma 1, lett. a) e b) sono così articolate:

Area Istruttori

Figura professionali	Grado	Qualità giuridica
Agente	Agente	Agente di PG – Agente di PS
Agente	Agente Scelto	Agente di PG – Agente di PS
Agente	Assistente	Agente di PG – Agente di PS
Agente	Assistente Scelto	Agente di PG – Agente di PS
Sottufficiale – Addetto al c.c.	Vice Istruttore	Ufficiale di PG – Agente di PS
Sottufficiale – Addetto al c.c.	Istruttore	Ufficiale di PG – Agente di PS
Sottufficiale – Addetto al c.c.	Istruttore Capo	Ufficiale di PG – Agente di PS

Area Funzionari ed Elevata Qualificazione

Figura professionali	Grado	Qualità giuridica
Ufficiale – Addetto c.c.	Vice Ispettore	Ufficiale di PG – Agente di PS
Ufficiale – Addetto c.c.	Ispettore	Ufficiale di PG – Agente di PS
Ufficiale – Addetto c.c.	Ispettore Capo	Ufficiale di PG – Agente di PS
Ufficiale – Addetto c.c.	Vice Commissario	Ufficiale di PG – Agente di PS
Ufficiale – Addetto c.c.	Commissario	Ufficiale di PG – Agente di PS
Ufficiale – Addetto c.c.	Commissario Principale	Ufficiale di PG – Agente di PS

Dirigente o Funzionario di Elevata Qualificazione

Figura professionali	Grado	Qualità giuridica
Comandante	Commissario Capo	Ufficiale di PG – Agente di PS

Le attribuzioni e i compiti per ciascuna figura e qualifica sono definiti dagli articoli successivi.

3. Gli addetti al coordinamento e controllo Area Funzionari ed Elevata Qualificazione – Ufficiali (Vice Commissario, Commissario e Commissario Principale)

- a) Responsabile di Reparto;
- b) Responsabile di Unità Operativa

4. Gli addetti al coordinamento e controllo Area Istruttori - Sottufficiali (Istruttori, Vice Istruttori, Istruttori Capo) sono ordinati in:

- a) Coordinatore di Ambito/Ufficio/Servizio di Staff
- b) Coordinatore di Squadra/Nucleo.

L'attribuzione e l'avanzamento nel grado nonché le caratteristiche grafiche dei distintivi di riconoscimento del personale di Polizia Locale seguono i presupposti delineati dalla D.G.R.V. n. 2689/2004 e successive modifiche e integrazioni, la cui attuazione è disciplinata dall'allegato D del presente Regolamento.

Lo stato giuridico ed economico del personale di vigilanza alle dipendenze del Consorzio è regolato dalla contrattazione collettiva di comparto già sottoscritta o che verrà sottoscritta ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le norme particolari definite nel presente regolamento.

5. Il Corpo, in base ai principi di prossimità e adeguatezza di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 65 del 07 marzo 1986, è organizzato in un modulo a rete costituito:

- da un Comando Centrale con funzioni di direzione e coordinamento di tutte le strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
- da strutture tecnico-operative accentrate (Reparti - Unità Operative e Uffici di Staff, Squadre e Nuclei);
- da strutture tecnico-operative decentrate (Ambiti).

6. Gli Uffici di Staff, i Reparti, le Unità Operative, Squadre e Nuclei inseriti nell'articolazione organizzativa del Comando, esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per materia mediante gestione delle attività in forma prevalentemente accentrata. Al fine di mantenere il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni aderenti, l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia dei distaccamenti territoriali decentrati esistenti, suscettibili di modifiche in armonia con il modello organizzativo applicato.

Art. 10 Personale amministrativo nel Corpo

1. Per lo svolgimento di compiti amministrativi, connessi alle proprie funzioni, il Corpo di Polizia Locale si può avvalere di personale amministrativo, il quale non compie le attività di cui al precedente art. 3 non rivestendo, conseguentemente, le relative qualifiche.
2. Il personale di cui al comma precedente, dipende gerarchicamente dal Comandante.
3. A detti dipendenti di profilo amministrativo si applicano le disposizioni del presente Regolamento compatibili con il loro particolare status; sono tenuti a mantenere la riservatezza e la segretezza su tutto quanto venissero a conoscenza in ragione della loro attività professionale.
4. Al personale di profilo amministrativo può essere attribuita l'Elevata Qualificazione o la responsabilità di Uffici - Nuclei - Sezioni che svolgono funzioni logistiche e di supporto all'attività di polizia e che non rientrino tra quelle individuate con il provvedimento di cui agli articoli seguenti.

Art. 11 Incompatibilità e conflitti d'interesse

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale non può svolgere attività di commercio in qualsiasi forma, di collaborazione privata coordinata, né altra attività di lavoro subordinato o autonomo nonché di impresa, qualora esse siano in conflitto con gli interessi del Consorzio, in relazione alle funzioni svolte dallo stesso appartenente al Corpo.
2. Le attività di cui al comma 1, nonché ogni altra il Comandante accerti essere in conflitto con gli interessi del Consorzio, sono dichiarate incompatibili con le funzioni d'istituto del Corpo di Polizia Locale e non possono essere autorizzate dal Consorzio.
3. In sede d'istanza del dipendente per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e contestuale autorizzazione a prestare attività lavorativa privata, il Comandante esprime, parere che assume carattere vincolante.
4. Gli appartenenti al Corpo possono svolgere incarichi extra istituzionali retribuiti esclusivamente se preventivamente autorizzati dal Consorzio secondo le modalità e alle condizioni definite dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Sono esclusi dalla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente, ma devono essere preventivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Comandante per la valutazione dell'assenza d'incompatibilità e conflitti d'interessi, gli incarichi gratuiti e i seguenti incarichi:
 - a) collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
6. Oltre che alle incompatibilità previste dalla normativa vigente non possono essere autorizzati incarichi che hanno o possono avere connessioni con i compiti, obblighi o doveri d'ufficio degli appartenenti al Corpo come ad esempio:

- a) incarichi che si svolgono a favore di soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano sede legale o operativa all'interno del territorio dei Comuni consorziati (e dei territori degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa) e che pertanto siano sottoposte all'attività di vigilanza, controllo ed eventualmente sanzionatoria da parte della Polizia Locale;
- b) incarichi che si svolgono a favore di soggetti che negli ultimi due anni siano stati fornitori di beni o servizi per il Corpo, relativamente a quelli appartenenti al Corpo che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore; incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare danno all'immagine del Corpo, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- c) incarichi e attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
- d) incarichi in relazione ai quali, per oggetto, soggetti, modalità, tempistica, situazioni di fatto dei servizi coinvolti, il Comandante rilevi la sussistenza di una situazione di incompatibilità, di un conflitto di interesse, anche solo potenziale o di un possibile pregiudizio all'esercizio imparziale delle funzioni attribuite all'appartenente al Corpo;
- e) incarichi non conciliabili con l'osservanza dei doveri d'ufficio o lesivi del decoro del Corpo.

7. La valutazione circa la situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità va svolta dal Comandante in relazione alle funzioni presentemente svolte ovvero svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo dall'appartenente al Corpo.

8. L'autorizzazione all'espletamento di incarichi extra istituzionali è soggetta ai limiti ed alle procedure statuite nel presente articolo.

Art. 12 Attribuzioni del Direttore - Comandante del Corpo di Polizia Locale

1. Al Direttore – Comandante, con qualifica apicale di Dirigente ovvero Funzionario di Elevata Qualificazione, è attribuita la direzione del Corpo di Polizia Locale del Consorzio.
2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale e ne risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65. È altresì responsabile della gestione delle risorse, umane e strumentali, a lui direttamente assegnate nell'ambito del Consorzio.
3. Il Comandante è, inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Consorzio, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione. A tale scopo partecipa, accompagnando di norma il Presidente del C.d.A., alle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, costituito ai sensi dell'art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Al Comandante, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni d'istituto del Corpo e sulla base delle eventuali direttive del Presidente del C.d.A., spetta di:
 - a) assicurare l'osservanza delle direttive generali del Consiglio di Amministrazione, l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dei programmi approvati dagli Organi consorziati e l'attuazione dei provvedimenti legittimamente assunti;
 - b) rispondere al Consiglio di Amministrazione dei risultati in relazione alle direttive ricevute;
 - c) provvedere a tutti i servizi, diurni o notturni, ordinari o straordinari a mezzo di ordini di servizio;
 - d) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia dello Stato, secondo le intese stabilite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i responsabili provinciali (Questore, Comandanti Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza) delle Forze di Polizia dello Stato;
 - f) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, delegando un Responsabile di Elevata Qualificazione o ad un Responsabile di Ufficio - Nucleo - Sezione la responsabilità della organizzazione e direzione dei singoli servizi, secondo il loro grado di complessità, e organizzando, coordinando e dirigendo personalmente i servizi di maggiore importanza, complessità e delicatezza;
 - g) programmare l'attività di formazione ed addestramento di tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, avendo cura di verificare la validità dell'attività formativa ed addestrativa programmata ed i risultati ottenuti;
 - h) rappresentare il Corpo della Polizia Locale del Consorzio nelle ceremonie e manifestazioni pubbliche;
 - i) rappresentare il Corpo della Polizia Locale del Consorzio in occasione di conferenze di servizi, istruttorie e decisorie in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive

modificazioni ed integrazioni, anche delegando un Responsabile di Elevata Qualificazione o un Responsabile di Ufficio - Nucleo - Sezione, specificando i poteri e i limiti della delega e partecipando personalmente nei casi di maggiore importanza, complessità e delicatezza;

- j) mantenere i rapporti con gli organi di informazione, nel rispetto delle direttive del Consiglio di Amministrazione;
- k) elaborare le strategie operative del Corpo della Polizia Locale, curando personalmente l'approfondimento istruttorio delle problematiche di maggiore rilevanza;
- l) curare i rapporti con la RSU e le Organizzazioni Sindacali;
- m) esercitare le funzioni di datore di lavoro del personale e delle sedi del Corpo della Polizia Locale del Consorzio;
- n) esercitare i poteri di organizzazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- o) curare i procedimenti disciplinari relativi ai responsabili di Elevata Qualificazione, ferme restando le competenze dell'Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari dell'Ente.

Art. 13 Attribuzioni del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale

1. Il Vice Comandante del Corpo della Polizia Locale del Consorzio è nominato con provvedimento formale dal Comandante tra gli Ufficiali con il grado più elevato comunque mai inferiore a Vice Commissario. L'incarico riveste natura strettamente fiduciaria ed è rinnovabile alla sua scadenza ovvero revocabile in qualsiasi momento, per giusta causa.
2. Il Vice Comandante, nell'espletamento delle sue funzioni che esercita secondo i principi di elevata professionalità, collegialità e lealtà:
 - a) coadiuva il Comandante nell'espletamento dei suoi compiti, dirigendo, altresì, il settore a cui è preposto e è responsabile dei relativi risultati;
 - b) cura la realizzazione dei programmi e degli studi a lui affidati dal Comandante;
 - d) cura l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.
3. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante nel caso di una sua assenza o impedimento.
4. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell'elaborazione delle strategie operative del Corpo, accompagna il Presidente del Consiglio di Amministrazione alle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in caso di assenza o impedimento del Comandante.
5. Il Vice Comandante si rapporta almeno quotidianamente con il Comandante e gli segnala le necessità del personale ed ogni altro evento, circostanza ed inconveniente che interessi il servizio prestato dal Corpo.
6. Il Vice Comandante può articolare il proprio orario di lavoro sulla base delle effettive esigenze e delle programmazioni disposte dal Comandante garantendo la propria presenza ogni qual volta essa si renda necessaria, in relazione alla particolare complessità dei servizi previsti ovvero delle esigenze di rappresentanza del Corpo.

Art. 14 Attribuzioni dei Responsabili di Elevata Qualificazione

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Consorzio appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con incarico di "Responsabile di Elevata Qualificazione" svolgono compiti di direzione di Unità Organizzative o di Reparto.
2. I "Responsabili di Elevata Qualificazione", ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono funzioni di coordinamento e controllo di tutto il personale del Corpo assegnato ai Servizi loro attribuiti.
3. I "Responsabili di Elevata Qualificazione", su delega del Comandante, hanno la responsabilità dell'organizzazione e direzione di singoli servizi con un rilevante grado di complessità anche non direttamente connessi al Servizio a cui sono preposti, organizzando, coordinando e dirigendo personalmente operazioni di rilevante importanza, complessità e delicatezza.
4. I "Responsabili di Elevata Qualificazione" collaborano con il Comandante alla formazione professionale e normativa specifica e l'aggiornamento del personale dipendente.
5. I "Responsabili di Elevata Qualificazione" sono altresì responsabili dell'attività delle strutture a cui sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.
6. I "Responsabili di Elevata Qualificazione" vigilano sull'utilizzo delle dotazioni e delle attrezzature da parte del personale del Servizio a cui sono preposti.
7. I "Responsabili di Elevata Qualificazione" assieme al senso della disciplina verso i Superiori e di cortesia verso il colleghi e sottoposti, devono tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare

fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza, conformemente alle previsioni del codice di comportamento.

8. I "Responsabili di Elevata Qualificazione", in occasione di manifestazioni e ceremonie, assumano il comando di reparti di formazione.

9. I "Responsabili di Elevata Qualificazione" possono articolano il proprio orario di lavoro sulla base delle effettive esigenze operative e delle programmazioni disposte dal Comandante.

Art. 15 Attribuzioni dei Responsabili di Squadra – Nucleo

1. I "Responsabili di Squadra-Nucleo", su delega del Comandante, hanno la responsabilità della organizzazione e direzione di singoli servizi con un rilevante grado di complessità anche non direttamente connessi al Servizio a cui sono preposti.

2. I "Responsabili di Squadra-Nucleo" curano, nel dettaglio, l'organizzazione del lavoro ed il coordinamento e controllo del personale loro affidato, garantendo le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi rispetto alle direttive ed alle istruzioni impartite.

3. In particolare i "Responsabili di Squadra-Nucleo", nell'ambito delle direttive impartite dai superiori gerarchici, esercitano le seguenti attività:

- a) curano l'organizzazione ed il coordinamento e il controllo del personale loro affidato, accertando anche attraverso frequenti ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
- b) curano, sulla base delle istruzioni normative ed operative ricevute dai superiori gerarchici, l'aggiornamento professionale e normativo del personale loro affidato;
- c) verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e che indossi l'uniforme correttamente;
- d) effettuano ispezioni al fine di verificare il corretto utilizzo e la buona conservazione delle dotazioni e delle attrezzature;
- e) forniscono periodicamente ai "Responsabili di Elevata Qualificazione" elementi per la valutazione del personale dipendente;
- f) si rapportano con i comandi territoriali di pari livello delle Forze di Polizia dello Stato;
- g) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori da cui direttamente dipendono.

4. I "Responsabili di Squadra-Nucleo" in occasione di manifestazioni e ceremonie, assumono il comando di picchetti o di settori di reparti di formazione.

5. Ai "Responsabili di Squadra-Nucleo" verrà corrisposto un compenso per specifiche responsabilità commisurato all'incarico attribuito.

Art. 16 Attribuzioni e compiti dei Responsabili di Ambito

1. I Responsabili di Ambito, sono responsabili del regolare funzionamento dell'attività svolta nelle strutture decentrate alle quali sono direttamente preposti dal Comandante, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati oltreché della gestione del personale assegnato, svolgendo a tal riguardo attività caratterizzata da adeguata iniziativa ed autonomia ed in particolare:

- coordina e controlla le attività che rientrano nelle competenze, assicurando l'omogeneità delle procedure;
- partecipa alle conferenze di servizio del Corpo con il Comandante;
- cura le relazioni organizzative interne e le relazioni esterne nelle materie di competenza dell'ambito;
- salvo diversa determinazione del Comandante assume la responsabilità dei procedimenti propri dell'ambito;
- cura le relazioni con gli utenti in ragione della materia;
- impedisce istruzioni operative al personale dell'ambito;
- cura la disciplina del personale sottoposto;
- riferisce al Comandante ogni informazione utile sull'andamento dell'ambito e per il miglioramento del servizio;
- assicura anche personalmente l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'uso di dotazioni tecnologiche e strumentali.

2. Le attribuzioni e i doveri elencati nel comma precedente sono svolti in collaborazione e con l'ausilio dei Responsabili di Squadra-Nucleo.

3. Curano i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale, con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio.

4. Periodicamente, presentano al Comandante, una relazione riassuntiva dell'attività svolta.

5. Collaborano e supportano i responsabili di Reparto e/o delle Unità Operative per i compiti loro assegnati.

Art. 17 **Attribuzioni e compiti dei Responsabili delle Unità Operative**

1. I Responsabili delle Unità Operative, hanno la responsabilità della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura tecnico-operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:

- Coordinano l'attività emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
- Forniscono istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
- Curano la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
- Destinano il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;
- Sono responsabili dei progetti e dei programmi loro affidati
- Nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, svolgono ogni altro incarico loro affidato.

2. Curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:

- curano e si accertano, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
- nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui direttamente dipendono;
- verificano che il personale affidato sia curato nella persona e che l'uniforme sia indossata correttamente;
- controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni;
- coordinano operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni, attraverso la fornitura di istruzioni;
- svolgono ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge.

Le figure professionali di cui al presente articolo possono essere chiamate a svolgere tutte le attività ivi previste, in quanto considerate mansioni equivalenti ed, in quanto tali, sempre esigibili. Concorrono altresì alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 18 **Compiti degli Istruttori di vigilanza e degli Agenti**

1. I compiti degli Istruttori di Vigilanza assorbono anche quelli degli Agenti e nello specifico consistono:

- a) nell'istruzione di pratiche connesse all'attività della Polizia Locale che implicano conoscenza e applicazione di Leggi e Regolamenti;
- b) nella redazione di relazioni e rapporti all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- c) nella predisposizione di atti in tutte le materie di competenza della Polizia Locale che comportano l'elaborazione di dati concernenti conoscenza tecnico-giuridica e autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.

2. Gli Agenti di Polizia Locale, nell'ambito delle direttive e delle disposizioni di servizio impartite dai superiori gerarchici, assicurano l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'utilizzo di tutte le dotazioni tecnologiche e strumentali.

3. Il Capo Pattuglia si rapporta con il Responsabile di Squadra-Nucleo, al termine di ogni turno di servizio per evidenziare ogni situazione che necessita di intervento, al fine di migliorare la risposta operativa.

4. Il Capo Pattuglia viene individuato dal più alto in grado ai sensi dell'art. 9. A parità di grado vige il principio dell'anzianità di servizio.

CAPO III – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 19 **Organizzazione gerarchica, ordini e direttive**

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo, in base al grado ricoperto, è così stabilito:

- Comandante-Direttore
- Commissario Principale
- Commissario

- Vice Commissario
- Ispettore Capo
- Ispettore
- Vice Ispettore
- Istruttore Capo
- Istruttore
- Vice Istruttore
- Assistente scelto
- Assistente
- Agente scelto
- Agente

2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine sono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.

3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, anche se questi appartengono ad altro ambito o presidio territoriale, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso deve comunicarlo allo stesso nelle forme e con le modalità di legge stabilite, dichiarandone le ragioni.

4. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.

5. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.

6. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza nel rispetto della via gerarchica, per ragioni d'ufficio. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al direttore superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente ad inviarli all'organo superiore cui sono diretti.

7. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle norme previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

8. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 20 **Rapporti esterni**

1. Gli appartenenti al Consorzio, durante il loro servizio, devono:

- a) tenere un comportamento costantemente improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, operando con senso di responsabilità, al fine di riscuotere stima, fiducia e rispetto dalla cittadinanza e di ottenere la migliore e spontanea collaborazione, astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che risultino di nocimento all'immagine del Corpo;
- b) dimostrare la massima disponibilità nei rapporti con i cittadini garantendo l'esercizio dei loro diritti, favorendo l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo, secondo le disposizioni generali fornite dal Comandante, a completamento della normativa relativa al diritto di accesso e di informazione nonché di quella a tutela della riservatezza e, in ogni caso, rispettando rigorosamente il segreto d'ufficio;
- c) rivolgersi al cittadino usando le formule di cortesia usuali;
- d) dimostrare lealtà e senso della disciplina nei confronti dei superiori gerarchici;
- e) dimostrare lealtà e cortesia nei confronti dei colleghi e dei subordinati gerarchicamente.

2. Gli appartenenti al Corpo, anche fuori della loro attività di servizio, devono:

- a) non usare la posizione che ricoprono nell'Amministrazione per ottenere vantaggi che non gli spettino; nei rapporti privati non menzionare né fare altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'Ente;
- b) non rilasciare dichiarazioni che riguardino l'operato del Corpo, fatte salve le comunicazioni e le informazioni di pubblica utilità;
- c) astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine del Corpo o che consistano in apprezzamenti o rilievi sull'operato degli Amministratori, dei superiori o dei colleghi;
- d) tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

3. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.

Art. 21
Cura della persona

1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia Locale e dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenteza.
3. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.
4. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante, è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.

Art. 22
Uso dell'uniforme e dell'abito civile

1. Gli appartenenti al Consorzio prestano normalmente servizio in uniforme, in conformità alla vigente disciplina regionale.
2. Il Comandante individua, con proprio provvedimento, il personale permanentemente autorizzato ad indossare l'abito civile in funzione delle particolari attività svolte. Egli può inoltre autorizzare individualmente e limitatamente nel tempo, ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di un particolare compito, o per gravi motivi di carattere personale, o per esigenze di sicurezza.
3. Il Comandante, in caso di gravidanza, può autorizzare l'uso di abiti civili su richiesta dell'interessata, al manifestarsi dell'esigenza.
4. Il Comandante, con riferimento al personale giudicato inidoneo al servizio esterno d'istituto, ha facoltà di valutare i casi in cui l'infermità/lesione incida negativamente sul decoro dell'aspetto esteriore nonché autorizzare in modo permanente l'uso dell'abito civile nelle fattispecie in cui si evidenzi un effettivo disagio degli operatori in argomento.
5. Il Comandante può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a ceremonie ufficiali.
6. Il personale autorizzato ad indossare abiti civili in servizi non operativi (come ad es. attività d'ufficio, pubbliche relazioni, etc.), nella scelta dei capi di vestiario e degli accessori (sciarpe, cravatte, fazzoletti, spille, etc.) deve attenersi a criteri estetici di sobrietà, decoro ed eleganza, evitando forme di eccentricità relativamente alla foggia ed agli abbinamenti cromatici.
7. Per le tipologie di uniforme per le quali esistono varianti stagionali, il Comandante, dispone sull'uso delle suddette varianti in base ai cambiamenti stagionali e a quelli climatici nonché coordinandosi con quanto applicato dalle Forze di Polizia dello Stato nel territorio.

Art. 23
Saluto

1. Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e di rispetto, nonché un modo per dimostrare la professionalità dell'appartenente al Corpo.
2. Il personale del Corpo in uniforme saluta la Bandiera Nazionale e i Gonfaloni dei Comuni Consorziati, le Autorità civili, militari e religiose, e se conosciuti - il Presidente dell'Assemblea Consortile, il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione i Sindaci dei Comuni Consorziati - il Comandante, i superiori gerarchici del Corpo in divisa che devono rispondere nella stessa forma, il cittadino che lo interella o a cui si rivolge; se in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera personale di riconoscimento.
3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo, mantenendo il polso in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.
4. Il personale che opera negli uffici in uniforme ma privo di copricapo rende il saluto, quando dovuto, alzandosi in piedi ed assumendo la posizione di attenti.
5. Il personale che opera a bordo di veicoli, ovvero in servizio di scorta, ovvero impegnato nella regolamentazione del traffico o, comunque, materialmente impedito dall'espletamento di compiti di istituto, è dispensato dall'obbligo del saluto.
6. La mancanza del saluto o delle formule di cortesia, nei casi sopra indicati, può essere perseguita disciplinarmente.

Art. 24
Uso dei social network

1. Il Corpo può utilizzare strumenti di comunicazione di massa e social network per informare e comunicare le proprie attività istituzionali, per favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla gestione della sicurezza del territorio.
2. Con propri specifici atti il Comandante individua i sistemi di comunicazione da utilizzare, disciplina la gestione dei profili attivi, gli accessi ed i contenuti, nonché le modalità di utilizzo improntate all'esercizio esclusivo delle funzioni d'istituto e non personali, al fine di non arrecare pregiudizio all'immagine del Consorzio, o prestarsi a fraintendimenti, equivoci o strumentalizzazioni a danno dell'intero Corpo.

Art. 25
Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 20, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i..
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce o delegato nell'ambito delle varie responsabilità organizzative assegnate.
4. E' vietato fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

CAPO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI LORO MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 26
Istruzioni generali per la programmazione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante emana istruzioni per la programmazione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo.
2. Per quanto riguarda la programmazione delle attività, il Comandante si avvale dei Responsabili degli Uffici, Reparti, Unità Operative e Ambiti.
3. Le istruzioni di cui al comma 1 sono raccolte e gestite in un apposito gestionale informatico di servizio a disposizione e utilità di tutto il personale del Corpo. Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito delle strutture di appartenenza. I responsabili delle predette strutture tecnico-operative hanno cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Art. 27
Orario di servizio

1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito nelle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio e di norma si articola in turni giornalieri diurni da lunedì a domenica per almeno 12 ore continuative, all'interno della fascia oraria ricompresa tra le ore 07:00 alle ore 20:00 con applicazione del principio della flessibilità oraria per esigenze individuali correlate con quelle dettate dall'organizzazione sei servizi, garantendo uno o due giorni di riposo settimanale, a seconda se il turno è articolato su sei o cinque giorni settimanali. Per particolari esigenze di servizio ovvero in determinati periodi stagionali dell'anno, possono essere previsti su disposizione del Comandante, turni di lavoro serali/notturni finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi strategici di programma, secondo i vigenti accordi sindacali.
2. L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme.
3. Il servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, qualora previsto è in ogni caso effettuato nel rispetto delle norme vigenti.

**Art. 28
Esoneri**

1. Il personale del Corpo, che abbia almeno 55 anni di età può chiedere di essere esentato da prestare servizio notturni.
2. Al fine di mantenere l'equilibrio nell'organizzazione dei servizi notturni tra le diverse strutture del Corpo, è facoltà del Comandante assegnare il dipendente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1 ad una diversa struttura del Corpo con provvedimento motivato.

**Art. 29
Rapporto di servizio**

1. Il rapporto di servizio costituisce il documento che, in esecuzione dell'ordine di servizio, è preordinato a dare atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il rapporto di servizio fermo restando l'obbligo dell'immediata segnalazione, viene redatto e conservato in formato digitale in apposita cartella del gestionale informatico in uso al Comando. In esso indicato l'inizio dell'attività, l'attività svolta, i risultati raggiunti, nonché i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati, la definizione degli interventi e termine del servizio.

**Art. 30
Presentazione in servizio**

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi quotidianamente e tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto. Le operazioni di vestizione rientrano all'interno dell'orario di lavoro per un tempo massimo 15 minuti.

**Art. 31
Obbligo di intervento**

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.
2. Qualora il personale sia già impegnato nello svolgimento di un servizio considerato preminente, l'obbligo di intervento può essere surrogato da quello di relazione orale o scritta anche con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo.

**Art. 32
Servizi a carattere continuativo**

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio;
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

**Art. 33
Servizi essenziali in caso di sciopero**

1. In caso di sciopero dovranno essere assicurati i "servizi minimi essenziali" previsti dalla normativa nazionale e dagli accordi di lavoro decentrati da definirsi con separato atto.

**Art. 34
Obblighi del personale a fine turno**

1. Il personale deve segnalare al Comando ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.

2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando o dall'ufficiale responsabile del turno.

Art. 35
Controlli sui servizi

1. I responsabili di Unità Operativa, Distaccamento, Squadra-Nucleo o dell'ufficio o il dipendente designato, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante o suo delegato.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 36
Tessera di servizio e placca di riconoscimento

1. Il Comandante rilascia al personale del Corpo una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, che comprende: il logo ed il nome del Consorzio, la firma del Comandante, gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. Al personale è inoltre assegnata una placca di riconoscimento contenente il logo ed il nome del Consorzio e il numero di matricola. La tessera di servizio, valida cinque anni, va esibita nei casi previsti.
3. La tessera di servizio deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.
4. La tessera e la placca vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.
6. E' obbligatorio denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento o della placca di cui al presente articolo.

Art. 37
Patenti di servizio

1. I conducenti dei veicoli del Corpo immatricolati per l'espletamento dei servizi d'istituto sono muniti di apposita patente di servizio, secondo quanto previsto dal Decreto Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive integrazione e modificazioni.

Art. 38
Uniforme

1. Il Consorzio fornisce l'uniforme e l'approvvigionamento di quanto necessario allo svolgimento dei servizi di Polizia Locale.
2. La foggia della divisa e di tutto ciò che compone la dotazione di servizio degli appartenenti al Corpo deve essere conforme alle disposizioni della normativa regionale vigente.
3. Il Comandante, per particolari esigenze di funzionalità tecnica od operativa può prevedere l'impiego di speciali capi di abbigliamento, finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.
4. La dotazione di massa vestiario, la periodicità e le modalità di sostituzione sono definite in conformità alle disposizioni regionali e contrattuali vigenti, dall'allegato A del presente regolamento.
5. Le dotazioni concesse in uso al personale restano di proprietà della pubblica amministrazione che potrà chiedere il risarcimento del danno nel caso di smarrimento del medesimo o deterioramento per trascuratezza da parte dell'operatore.

Art. 39
Uso, custodia e conservazione di attrezzi e documenti

1. Il personale del Corpo deve curare e custodire con la massima diligenza ogni cosa appartenente alla Amministrazione detenuta per motivi di servizio o ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 40
Servizi di rappresentanza

1. Il Corpo esegue i servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dal Consorzio e da ciascun Comune aderente.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del ceremoniale civile o militare.

Art. 41
Servizi a richiesta di privati

1. Il personale del Corpo può effettuare, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, i seguenti servizi a richiesta di enti pubblici e di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse:
 - servizi di scorta e di assistenza a richiesta;
 - servizi di regolamentazione del traffico.
2. Per i servizi di cui al comma 1 i privati interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro previsto dal Consorzio per l'esecuzione del servizio.

CAPO V - NORME RELATIVE AL PERSONALE

Art. 42
Assenze. Obblighi di avviso

1. Il personale di polizia locale del Corpo, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, o per qualunque altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve comunicarlo tempestivamente, anche per telefono, al Comando.
2. Il Responsabile del turno di servizio, designato giornalmente dall'Ufficio gestione risorse, verifica all'inizio del turno la presenza del personale durante la riunione di giornata che avviene 10 minuti dopo l'inizio del turno, dispone eventuali variazioni dell'ordine del giorno ed informa il personale sulle attività più rilevanti del turno di servizio. Rappresenta il punto di collegamento fra il personale e il Comandante coordina, in collaborazione con la centrale operativa e i vari settori, il personale in servizio.
3. In caso di assenza per motivi di salute, il dipendente deve comunicare al Comando del Corpo, nel più breve tempo possibile, la durata della malattia. Per gli altri certificati medici la trasmissione va effettuata entro 48 ore.

Art. 43
Congedo ordinario

1. Le ferie e i permessi, nel rispetto delle norme del C.C.N.L., vengono concessi dal Comandante. Al Comandante le ferie sono concesse dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In relazione di eccezionali esigenze di servizio il Comandante può negare congedi ordinari – recuperi in determinati periodi dell'anno ovvero di revocare quelli già concessi qualora si cumulassero con ulteriori assenze (per malattie o altre motivazioni) tali da non assicurare i "servizi minimi essenziali".
3. Il personale del Corpo di Polizia Locale di norma programma di usufruire la totalità delle ferie nel rispetto delle norme del CCNL in vigore e delle altre disposizioni interne.

Art. 44
Mutamento di mansioni

Il personale addetto alla Polizia locale riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite alla Polizia locale, non potrà essere dispensato dal servizio prima che venga esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente di profilo corrispondente alla medesima qualifica funzionale o immediatamente inferiore. Detto mutamento di mansioni sarà regolato in conformità alle disposizioni dell'istituto in questione, per cui, dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento.

Art. 45
Mobilità interna ed esterna

All'interno del Corpo vige il principio della mobilità e l'assegnazione ai vari ambiti, reparti ed uffici avviene su designazione del Comandante. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.

Art. 46
Missioni ed operazioni esterne

1. Le missioni del personale al di fuori del territorio del Consorzio sono autorizzate:
 - a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per soccorso in casi di pubbliche calamità o disastri, in rinforzo ad altri Corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate;
 - b) dal Comandante per fini di collegamento, rappresentanza, studio e aggiornamento professionale, oppure nelle missioni che abbiano carattere contingente e urgente per prestare soccorso in pubblici o privati infortuni o calamità, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'obbligo per il Comandante di darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Esclusi i soli fini di collegamento, di rappresentanza, studio e aggiornamento professionale, delle missioni ed operazioni esterne deve sempre essere data preventiva comunicazione al Prefetto.
3. Le operazioni di Polizia fuori del territorio del Consorzio, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono consentite esclusivamente in caso di flagranza di illecito commesso nel territorio del Consorzio stesso.
4. Il trattamento economico per le missioni esterne di collegamento e rappresentanza sarà quello previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Negli altri casi i rapporti economici dovranno essere definiti nei piani o accordi di cui alla lett. a).
5. Le missioni sono svolte nel rispetto di ogni altra norma di Legge o Regolamento nonché di quelle contrattuali.

Art. 47
Inidoneità al servizio

1. I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del Corpo, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa in materia di pensionamento anticipato, saranno ricollocati con le modalità stabilite dal Regolamento sulla mobilità interna vigente.
2. L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica da parte della Commissione Medica presso la struttura sanitaria preposta viene attivata su richiesta del Comandante o dal singolo dipendente.

Art. 48
Distacchi e comandi

1. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella del Corpo stesso.
2. Gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea, presso altre Amministrazioni locali, per necessità derivanti da situazioni della circolazione stradale e per manifestazioni ovvero per altre evenienze straordinarie.
3. I distacchi ed i comandi dovranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comandante e previo consenso dei dipendenti interessati.
4. Per motivi di urgenza, nei casi di soccorso, a seguito di calamità o disastri, il distacco può essere deciso con provvedimento urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comandante.
5. Nei casi di distacco presso altri Enti, l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
6. L'Ente che utilizza il predetto personale comandato o distaccato dovrà rimborsare gli oneri diretti ed indiretti al Consorzio.

CAPO VI – REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE

Art. 49
Requisiti fisico-funzionali e psicoattitudinali per l'accesso

1. Per le caratteristiche delle funzioni da svolgere, in relazione sia alle specifiche modalità operative sia alle connesse situazioni di stress operativo ed emotivo che il contatto diretto con i cittadini implica, per accedere al Corpo di Polizia Locale sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psicoattitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per gli altri operatori degli enti locali. Questi requisiti, devono essere inseriti nei singoli bandi di concorso.

2. Per l'accesso alla figura professionale di "Agente" l'Ente può inoltre sottoporre i candidati a specifiche prove di abilità.

3. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psicoattitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.

4. Oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'accesso mediante concorso al Corpo Polizia Locale, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) requisiti necessari per la nomina ad Agente di P.S., ossia:

- godimento diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
- non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmemente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;

b) possesso di abilitazione alla guida di autovetture e, se richiesto dal bando di concorso, motocicli senza limite di cilindrata;

c) disponibilità incondizionata al porto delle armi di ordinanza, alla conduzione di tutti i veicoli e all'uso di tutti gli strumenti in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

a) requisiti psichico-fisici:

- idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia locale con profilo di Agente di P.S. e Motociclista;
- senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. È da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;
- visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto 3 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;
- funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali;
- le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);
- le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi le patologie del complesso maxillo facciale o dell'articolazione temporomandibolare che producono gravi disturbi funzionali;
- le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distrutrice o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi e canini; le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o parodontale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;
- le infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatologiche ed abnormali; epilessia;
- disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità ($IMC > 30 \text{ Kg/m}^2$) e la gracilità costituzionale ($IMC < 20 \text{ Kg/m}^2$);

b) requisiti psicoattitudinali:

- un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
- un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implica l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
- capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
- una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro;
- personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali viene effettuato tramite l'U.L.S.S. o il medico competente per la sorveglianza sanitaria di cui alla Legge. n. 626/1994 come sostituita dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 50 Formazione specifica

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
2. I vincitori dei concorsi per posti di agente, addetto al coordinamento e controllo e dirigente sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione con valutazione finale.
3. L'Ente può dispensare dall'obbligo di prima formazione gli operatori di polizia locale di corrispondente figura professionale che accedono al Corpo per trasferimento da altri enti.

Art. 51 Aggiornamento e addestramento

1. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso iniziative formative come lezioni, seminari o giornate di studio.
2. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento culturale od operativo, è assicurata mediante apposita rotazione del personale ed è obbligatoria al fine del rilascio di crediti formativi professionali incidenti sulla valutazione del personale nonché per l'accumulo di titoli preferenziali utili nell'ambito di procedure selettive finalizzate all'avanzamento di grado nella categoria di appartenenza.
3. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

CAPO VII – ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art. 52 Armamento

1. Il servizio di Polizia Locale viene svolto con le armi in dotazione.
2. Il personale del Corpo di Polizia Locale porta le armi in dotazione secondo la disciplina e con le modalità stabilite nell'allegato B), che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 53 Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo Polizia locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

- fischiello;
- manette;
- dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
- apparato ricetrasmettente portatile;
- eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio;
- body cam

Art. 54
Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.
2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, lo spray irritante e il bastone estensibile. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Comandante per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.
3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
4. L'assegnazione degli strumenti di autotutela può avvenire solo dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimo l'eventuale utilizzo.

Art. 55
Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione ai presidi o alle singole strutture tecnico-operative.
2. I veicoli in dotazione al Corpo sono differenziati in relazione al tipo di servizio da svolgere e devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio, nel rispetto del Codice della Strada e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il personale che utilizza i veicoli di servizio deve compilare il foglio di viaggio numerato che andrà conservato in ordine cronologico presso il presidio o la struttura tecnico-operativa di appartenenza in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
4. Il personale del presidio o della struttura cui è assegnato il mezzo, deve curarne regolarmente la pulizia e la piccola manutenzione, per mantenere i veicoli efficienti, puliti ed ordinati. Deve inoltre comunicare al Comando qualsiasi guasto o difetto riscontrato.

CAPO VIII – RICOMPENSE PER IL PERSONALE DEL CORPO

Art. 56
Riconoscimenti per meriti eccezionali

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, o che comunque abbiano portato particolare lustro all'immagine del Corpo, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta ed agli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio del Comandante;
 - b) encomio conferito dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) encomio solenne conferito dall'Assemblea Consortile;
 - d) proposta del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Comandante, alla Giunta Regionale di conferimento dell'onorificenza regionale per meriti speciali;
 - e) proposta del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Comandante, al Ministero dell'Interno di una onorificenza al valor civile per atti di particolare coraggio.
2. Per la valutazione degli atti meritevoli di riconoscimento e per l'individuazione dei componenti del Corpo ritenuti meritevoli delle forme di apprezzamento previste dal presente Regolamento, è costituita una commissione, presieduta dal Comandante e composta dal Vice Comandante e da un incaricato di Elevata Qualificazione scelto dal Comandante in modo di garantire la rappresentanza di genere che esamina tutte le segnalazioni pervenute.
3. Possono segnalare azioni degne di essere valutate gli Amministratori (Assessori e Consiglieri Comunali), gli incaricati di Elevata Qualificazione, i Responsabili di Unità, Squadra-Nucleo, ovvero i cittadini, singoli o associati.
5. Le forme di apprezzamento previste dal comma 1 del presente articolo sono consegnate in forma ufficiale e solenne in occasione della Festa del Corpo.
6. Agli operatori che si sono distinti per aver svolto attività di servizio anche di tipo ordinario ma dimostrando particolari capacità operative il Comandante, *motu proprio*, può attribuire una lettera di lode.
7. I riconoscimenti di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo sono registrati nello stato di servizio del personale interessato.
- 8.

Art. 57
Riconoscimenti per lungo ed onorevole Servizio

1. In applicazione della vigente normativa regionale in materia è istituita per il personale del Corpo di Polizia Locale una onorificenza per il lungo ed onorevole servizio alle dipendenze dell'Amministrazione, articolata in tre classi:
 - a) **MEDAGLIA D'ORO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO:** attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente servizio per almeno 30 anni;
 - b) **MEDAGLIA D'ARGENTO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO:** attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente servizio per almeno 25 anni;
 - c) **MEDAGLIA DI BRONZO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO:** attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente servizio per almeno 15 anni.
2. Le onorificenze di cui al comma 1 non possono essere concesse al personale che negli ultimi due anni abbia ricevuto una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno o superiore.
3. Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse dal Comandante che verifica l'anzianità di servizio del personale e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.
4. Al Comandante l'onorificenza di cui al comma 1 è concessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che verifica l'anzianità di servizio e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.
5. Qualora un appartenente al Corpo sia insignito di più classi dell'onorificenza per il lungo ed onorevole servizio porta sulla divisa solo le insegne di quella di grado più elevato.
6. La foggia delle onorificenze è stabilita dalla Regione Veneto.

Art. 58
Riconoscimenti per lungo ed onorevole Comando

1. In applicazione della vigente normativa regionale in materia è istituita per il personale del Corpo di Polizia Locale una onorificenza per il lungo ed onorevole comando, articolata in tre classi:
 - a) **MEDAGLIA D'ORO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO:** attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente funzioni di Comandante di Corpo, ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto un incarico di Elevata Qualificazione, per almeno 30 anni;
 - b) **MEDAGLIA D'ARGENTO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO:** attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente funzioni di Comandante di Corpo, ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto un incarico di Elevata Qualificazione, per almeno 25 anni;
 - c) **MEDAGLIA DI BRONZO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO:** attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente funzioni di Comandante di Corpo, ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto un incarico di Elevata Qualificazione, per almeno 15 anni.
2. Le onorificenze di cui al comma 1 non possono essere concesse al personale che negli ultimi due anni abbia ricevuto una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno o superiore.
3. Per il computo dell'anzianità di comando di ciascun dipendente si sommano i periodi in cui è stata svolta la funzione di Comandante di Corpo, con il servizio svolto come dirigente, Alta Professionalità, Responsabile di Posizione Organizzativa o incaricato di Elevata Qualificazione.
4. Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse dal Comandante che verifica l'anzianità di comando, computata come previsto dal comma 3, del personale e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.
5. Al Comandante l'onorificenza di cui al comma 1 è concessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che verifica l'anzianità di comando, computata come previsto dal comma 3, e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.
6. Qualora un appartenente al Corpo sia insignito di più classi dell'onorificenza per il lungo ed onorevole comando porta sulla divisa solo le insegne di quella di grado più elevato.
7. La foggia delle onorificenze è stabilite dalla Regione Veneto.
8. Le onorificenze di cui al comma 1 del presente articolo sono registrate nello stato di servizio del personale interessato.

Art. 59
Riconoscimenti per la partecipazione ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri

1. In applicazione della vigente normativa regionale in materia è istituita per il personale del Corpo di Polizia Locale un'onorificenza per la partecipazione ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri.
2. Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comandante che verifica la partecipazione dei singoli dipendenti del Corpo ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri.

3. Qualora un appartenente al Corpo sia insignito più volte per la partecipazione ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri porta sulla divisa una sola insegna ma su nastrino della giacca, ovvero sul nastrino della medaglia dove è inserito un numero dorato corrispondente al numero delle decorazioni attribuite al dipendente.

5. La foggia dell'onorificenza è stabilita dalla Regione Veneto.

6. Le onorificenze di cui al comma 1 del presente articolo sono registrate nello stato di servizio del personale interessato.

Art. 60
Altri riconoscimenti

1. Per il personale del Corpo di Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino che abbia almeno 35 anni di età e 15 di servizio e che goda della pubblica stima, il Presidente del C.d.A., su indicazione del Comandante, può proporre al signor Presidente della Repubblica, per il tramite del Prefetto di Vicenza, la concessione di una onorificenza al Merito della Repubblica.

Art. 61
Caduti del Corpo di Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale che muoiono per causa di servizio hanno diritto a un rito funebre solenne secondo le norme in uso alle Forze di Polizia.

Art. 62
Accesso agli atti

1. Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive integrazioni e modificazioni è escluso l'accesso ai documenti sotto elencati:

- a) ordini di servizio quotidiani, prima della loro completa attuazione;
- b) ordini di servizio contenenti la definizione di modalità operative del Corpo; durante il periodo della loro vigenza
- c) atti di polizia giudiziaria.

2. L'accesso formale è consentito a coloro che ne facciano formale istanza motivata.

3. Non sono ammissibili istanze d'accesso preordinate ad un controllo generalizzato all'operato del Corpo della Polizia Locale e/o dei suoi appartenenti.

Art. 63
Adesione alle Associazioni Professionali

1. Il Consorzio favorisce l'adesione dei propri appartenenti alle Associazioni Professionali della Polizia Locale, che sono luogo privilegiato di formazione e auto formazione attraverso lo scambio di esperienze professionali.

2. Il Comandante, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, favorisce la partecipazione degli appartenenti al Corpo agli incontri formativi organizzati dalle Associazioni Professionali.

Art. 64
Promozione dell'attività fisica

1. Il Consorzio, al fine di far mantenere ai propri appartenenti la migliore efficienza fisica, promuove e favorisce la loro pratica sportiva, nonché ogni iniziativa finalizzata in tal senso.

2. Il Comandante, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, favorisce la partecipazione degli appartenenti al Corpo all'attività agonistica organizzata dall'Associazione Sportiva Polizie Locali d'Italia anche con speciali permessi o rimodulazione dei turni di servizio.

Art. 65
Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento del Corpo di Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28 gennaio 2009 aggiornato con deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 22 aprile 2016 e con deliberazione del C.d.A. n. 18 del 15.11.2018.

Art. 66
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Consorzio.
2. Copia del presente regolamento è trasmessa al Ministro dell'Interno per il tramite del Prefetto di Vicenza.

Disciplina per la fornitura del vestiario al personale del Corpo

UNIFORME INVERNALE MASCHILE

CAPI DI VESTIARIO	Q.tà	DURATA (anni)
GIACCA	1	2
GIUBBOTTO TERMICO IMPERMEABILE	1	4
IMPERMEABILE	1	6
PANTALONI	3	2
COPRIPANTALONI	1	6
CAMICIA	6	2
MAGLIONE/PULLOVER	2	2
MAGLIONE LUPETTO	4	2
CRAVATTA	2	4
CALZINI	6	1
SCARPE	2	2
SCARPONCINO/ANFIBI	2	2
GUANTI	2	2
BERRETTO INVERNALE CLASSICO	2	3
ZUCCOTTO	2	3
SCIARPA	1	2
CINTURA IN CANAPA BIANCA	1	2

UNIFORME INVERNALE FEMMINILE

CAPI DI VESTIARIO	Q.tà	DURATA (anni)
GIACCA	1	2
GIUBBOTTO TERMICO IMPERMEABILE	1	4
IMPERMEABILE	1	6
PANTALONI o in alternativa gonna	3	2
COPRIPANTALONI	1	6
CAMICIA	6	2
MAGLIONE/PULLOVER	2	2
MAGLIONE LUPETTO	4	2
CRAVATTA	2	4
CALZINI oppure COLLANT	6	1
SCARPE	2	2
SCARPONCINO/ANFIBI	2	2
GUANTI	2	2
BERRETTO INVERNALE CLASSICO	2	3
ZUCCOTTO	2	3

UNIFORME ESTIVA MASCHILE

CAPI DI VESTIARIO	Q.tà	DURATA
GIACCA	1	2
GIUBBINO ESTIVO	1	4
PANTALONI	3	2
POLO BICOLORE	4	1
CALZINI	6	2
SCARPE/SCARPONCINO	2	2
BERRETTO ESTIVO CLASSICO	1	2
BERRETTO "baseball"	2	2
CAMICIA ESTIVA M/M	4	1

UNIFORME ESTIVA FEMMINILE

CAPI DI VESTIARIO	Q.tà	DURATA
GIACCA	1	2
GIUBBINO ESTIVO	1	4
PANTALONI o in alternativa gonna	3	2
POLO BICOLORE	4	1
CALZINI oppure COLLANT	6	2
SCARPE/SCARPONCINO	2	2
BERRETTO ESTIVO CLASSICO	1	2
BERRETTO "baseball"	2	2
CAMICIA ESTIVA M/M	4	1

UNIFORME INVERNALE PER SERVIZIO MONTOMONTATO
(per quanto non specificato si fa riferimento all'uniforme estiva)

CAPI DI VESTIARIO	Q.tà	DURATA
GIACCA DA MOTO	1	2
PANTALONI DA MOTO	4	2
SCIARPA	1	2
STIVALI DA MOTOCICLISTA	2	3
BASCO	1	2
GUANTI MOTOCICLISTA	2	2
CASCO	1	4

UNIFORME ESTIVA PER SERVIZIO MONTOMONTATO
(per quanto non specificato si fa riferimento all'uniforme estiva)

CAPI DI VESTIARIO	Q.tà	DURATA
GIACCA DA MOTO	1	2
PANTALONI DA MOTO	4	2
FOULARD	1	2
STIVALI DA MOTOCICLISTA	2	3
BERRETTO "baseball"	1	2
GUANTI MOTOCICLISTA	2	2

UNIFORME PER INTERVENTI STRAORDINARI-SICUREZZA URBANA
(per quanto non specificato si fa riferimento all'uniforme estiva/invernale)

CAPI DI VESTIARIO	Q.tà	DURATA
GIACCA OPERATIVA	1	2
PANTALONI OPERATIVI	4	2
BASCO	1	2
ANFIBI OPERATIVI	1	2
BERRETTO "baseball"	1	2
GUANTI ANTITAGLIO	1	2
MAGLIONE/LUPETTO	2	4
POLO BLU	4	1
ALTRO (come da norma regionale servizi S.I.S.I.)		

GRANDE UNIFORME

COME DA NORMATIVA REGIONALE

MATERIALE IN DOTAZIONE

DESCRIZIONE	Q.tà
CINTURONE BIANCO CON RELATIVI ACCESSORI	1
MANETTE	1 PAIO
FISCHIETTO CON CORDELLA	1
PALETTA	1
PILA	1
COPRIBERRETTO GIALLO	1
OCCHIALI DA SOLE PER MOTOCICLISTI	1
CORPETTO RINFRANGENTE	1
ALTRO (come da norma regionale)	

Per i servizi di interventi straordinari-sicurezza urbana gli accessori sono di colore NERO.

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti al Corpo

INDICE

CAPO I

Generalità, numero e tipo di armi

- Art. 1 Disposizioni generali (attribuzioni dell'Assemblea Consortile)
- Art. 2 Numero delle armi in dotazione
- Art. 3 Comunicazioni al Prefetto
- Art. 4 Tipo di armi in dotazione
- Art. 5 Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme

CAPO II

Modalità e casi di porto dell'arma. Servizi armati

- Art. 6 Assegnazione dell'arma
- Art. 7 Modalità di porto dell'arma
- Art. 8 Servizi da espletarsi con armi
- Art. 9 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- Art. 10 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 11 Servizi esplicativi fuori dell'ambito territoriale
- Art. 12 Per soccorso o in supporto

CAPO III

Tenuta e custodia delle armi

- Art. 13 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 14 Doveri dell'assegnatario
- Art. 15 Custodia delle armi
- Art. 16 Armadi metallici
- Art. 17 Prescrizioni di sicurezza
- Art. 18 Doveri del consegnatario delle armi
- Art. 19 Sostituzione delle munizioni
- Art. 20 Controlli e ispezioni sull'armamento

CAPO IV

Addestramento

- Art. 21 Addestramento al tiro
- Art. 22 Porto d'armi per la frequenza al poligono
- Art. 22bis Dotazione sperimentale di armi comuni ad impulso elettrico
- Art. 23 Di tiro a segno

CAPO V

Disposizioni finali

- Art. 23 Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi
- Art. 24 Norme integrative
- Art. 25 Entrata in vigore e comunicazioni

CAPO I **Generalità, numero e tipo di armi**

Art. 1 Disposizioni generali (attribuzioni dell'Assemblea Consortile)

Ai sensi dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia locale del Consorzio Nordest Vicentino (di seguito Corpo), per le finalità di cui alla Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento speciale, che costituisce parte integrante del Regolamento del Corpo di Polizia Locale dello stesso Consorzio.

Gli appartenenti al Corpo ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto del Corpo e, ai sensi del C. C. N. L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigenti in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.

L'approvazione del Presente Regolamento speciale inerente l'armamento degli appartenenti al Corpo da parte dell'organo consigliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15/05/1997 n. 127.

Art. 2 **Numero delle armi in dotazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo.

Tale numero è equivalente al numero degli addetti di polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia locale, aumentati del munitionamento relativo all'armamento di riserva.

Art. 3 **Comunicazioni al Prefetto**

Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento speciale, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

Art. 4 Tipo di armi in dotazione

L'arma in dotazione al personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale è la pistola di tipo scelto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18/04/1975 n. 110, bifilare per il personale maschile e monofilare per il personale femminile (ove si tratti di armi semiautomatiche).

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legge 113/2018 convertito con modificazioni in Legge 132/2018 s.m.i., verrà dato corso in via sperimentale alla dotazione per due agenti di armi comuni ad impulso elettrico (Taser).

Art. 5 **Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme**

Per i servizi di guardia d'onore in occasione di manifestazioni o ceremonie pubbliche civili o religiose, il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale o alla bandiera nazionale può essere dotato di sciabola.

La sciabola è altresì portata, nelle stesse circostanze di cui sopra, dagli ufficiali e sottufficiali, previa autorizzazione del Comandante del Corpo, comandati di servizio, ove indossino l'alta uniforme.

Il numero delle sciabole, per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, in dotazione al Corpo di Polizia locale, è pari al numero di ufficiali e sottufficiali in servizio, compreso il Comandante, aumentato di 2 sciabole da utilizzare da parte del personale di qualifica inferiore inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale o alla bandiera nazionale.

Le sciabole devono risultare della foggia prevista per la qualifica dei soggetti da cui vengono utilizzate.

CAPO II **Modalità e casi di porto dell'arma. Servizi armati**

Art. 6 **Assegnazione dell'arma**

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento speciale, al personale della Polizia locale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti, l'arma è assegnata individualmente ed in via continuativa.

Al personale della Polizia locale non può essere assegnata in dotazione l'arma ove non sia in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, in via continuativa è disposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 5 anni ed il Presidente stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione (tessera di servizio di cui all'articolo 36 del Regolamento del Corpo) dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munitionamento all'atto dell'entrata in servizio, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'ufficio Comando del Corpo.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza, vengono formalmente ritirate al dipendente dal Comandante del Corpo.

Il munitionamento delle armi degli appartenenti al Corpo viene interamente sostituito, con cadenza quinquennale.

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo seguente, il porto ma senza licenza è consentito anche al di fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento speciale.

Art. 7 **Modalità di porto dell'arma**

Gli addetti alla Polizia locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato e senza colpo in canna.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65 e dell'articolo 22 del Regolamento del Corpo di Polizia locale, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 6, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali di polizia locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Allo stesso modo anche gli Istruttori, sempre che non prestino servizio di pronto intervento e previa autorizzazione del Comandante del Corpo.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio, con esclusione delle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, le manette di sicurezza.

Art. 8 **Servizi da espletarsi con armi**

In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli appartenenti al Corpo e secondo quanto disposto dall'articolo 52 del Regolamento del Corpo di Polizia locale, tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, devono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti e appiedati).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio dei Comuni Consorziati ovvero Convenzionati, tutti quelli riguardanti l'attività di polizia locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme legislative e regolamentari).

Il personale appartenente al Corpo che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 9 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia locale, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale, che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente chiesto dalla competente autorità, e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 10 Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento, espletati fuori del territorio del Consorzio dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi (all'infuori del personale che, a causa del servizio e in relazione alla qualifica rivestita, è tenuto o autorizzato alla dotazione di sciabola), ove non venga altrimenti disposto dal Comandante del Corpo su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il porto dell'arma è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento d'assegnazione dell'arma, disposto dal Presidente del C.d.A., per gli appartenenti al Corpo non residenti nel territorio comunale.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il decreto deve indicare obbligatoriamente il luogo di residenza del dipendente, ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

Art. 11 Servizi espliati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intcorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento speciale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del relativo armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Presidente del C.d.A. dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Come chiarito dall'art. 19-ter del decreto legge 113/2018 così come convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, il personale della polizia municipale può portare le armi in dotazione senza licenza anche fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Capo III

Tenuta e custodia delle armi

Art. 13

Prelevamento e versamento dell'arma

A seguito dell'assunzione in servizio e previo ottenimento del decreto prefettizio di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'appartenente al Corpo è assegnata, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente Regolamento speciale, l'arma di servizio.

L'arma è prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso l'ufficio Comando, previa annotazione, da parte del Comandante del Corpo o suo delegato, del provvedimento di assegnazione del Presidente del C.d.A., nel "Registro assegnazione armi" di carico - scarico, di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento speciale. L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, direttamente al Comandante del Corpo o suo delegato, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Presidente del C.d.A. o del Prefetto.

Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

Art. 14

Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento del materiale prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante, o all'addetto al coordinamento e controllo suo delegato, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento speciale;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di polizia, e consegnare tempestivamente copia della stessa all'ufficio Comando.

Art. 15

Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati all'interno degli uffici del Comando di Polizia locale.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma da un ufficiale di Polizia locale appositamente individuato dal Comandante del Corpo, ove ad esse non provveda direttamente quest'ultimo.

In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte da un sub-consegnatario, scelto dal Comandante fra i sottufficiali in servizio.

Il consegnatario ed il sub-consegnatario sono entrambi nominati con provvedimento del Presidente del C.d.A..

L'autorità di pubblica sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18/04/1975 n. 110, ed ha facoltà di esigere, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo. Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Comandante del Corpo.

Nei locali del Comando sono installate cassette blindate di sicurezza, a disposizione degli appartenenti al Corpo, le cui chiavi sono consegnate ad ogni singolo assegnatario.

Gli appartenenti alla Polizia locale, assegnatari di armi, devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

Art. 16 Armadi metallici

Le chiavi degli armadi metallici di cui al precedente articolo, ove sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario delle armi che ne dispone.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comando.

I movimenti di prelevamento, a seguito di provvedimento di assegnazione dell'arma, o di versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi, di cui all'art. 13 del presente Regolamento speciale, devono essere annotati su appositi registri di carico – scarico ("Registro assegnazione armi" e "Registro assegnazione munizioni"), custoditi presso l'ufficio Comando, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

Art. 17 Prescrizioni di sicurezza

L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, al Comandante, al consegnatario e sub-consegnatario.

L'accesso è altresì consentito al personale appartenente al Corpo esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo strettamente necessario.

Le armi devono essere custodite negli armadi metallici e nelle cassette di sicurezza, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento speciale, scaricate.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono custodite le armi e le munizioni.

All'ingresso del locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 18 Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, affidate alla sua cura, negli appositi armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento speciale, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione di controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenti burocratici documentali;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni inerenti l'armamento.

Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni inerenti l'armamento, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, di cui all'articolo seguente del presente Regolamento speciale, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.

Art. 19 Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 (cinque) anni ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia locale, custodite negli armadi metallici, sono parimenti sostituite ogni 5 anni.

Art. 20 Controlli e ispezioni sull'armamento

Controlli periodici alle armi, custoditi negli armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento speciale, sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico - scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

Il Presidente del C.d.A. o suo delegato, ovvero il Comandante del Corpo possono disporre controlli e ispezioni all'armamento affidato in custodia al consegnatario.

Il Comandante del Corpo, il consegnatario o altro addetto al coordinamento e controllo, appositamente delegato, può disporre periodiche ispezioni sull'armamento assegnato agli appartenenti alla Polizia locale,

onde verificarne lo stato di manutenzione e la funzionalità. Dell'esito di dette ispezioni viene dato atto su appositi moduli.

Capo IV Addestramento

Art. 21 Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sbaro.

A tal fine il Comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, ad una sezione locale del T. S.N., ai sensi dell'articolo 1 della legge 28/05/1981 n. 286.

È facoltà del Presidente del C.d.A. o suo delegato, su proposta del Comandante del Corpo, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al Corpo.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

È facoltà degli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma del presente articolo, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso a proprie spese, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

Gli agenti allievi neo assunti, prima dell'assegnazione, vengono addestrati all'uso dell'arma attraverso un corso di formazione di base.

Il personale individuato per la dotazione in via sperimentale di armi comuni ad impulso elettrico saranno, prima dell'assegnazione dell'arma, sottoposti a specifico addestramento sull'uso delle stesse e sulle conseguenze del loro utilizzo sulle persone.

Art. 22 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia locale, purché muniti del tesserino personale di e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa.

Il Comandante comunica, almeno 7 giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto, il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma del precedente articolo 21 del presente Regolamento speciale, gli appartenenti alla Polizia locale dovranno munirsi, a proprie spese, della carta di riconoscimento per il trasporto di armi da tiro (carta verde), rilasciata dalla sezione locale di iscrizione del T. S. N. , e vidimata dal Prefetto, preveduta dall'articolo 76 del R. D. 06/05/1940 n. 635 (Reg. d'esecuzione del T. U. L. P. S.).

Art. 22bis Dotazione sperimentale di armi comuni ad impulso elettrico

Richiamato quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 113/2018 convertito con modificazioni in Legge 132/2018 successivamente modificato con decreto legge 202/2024 convertito con modificazioni in Legge 15/2025 (art. 21 comma 5quater), il Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino intende dotare in via sperimentale, per un periodo di sei mesi, di armi comuni ad impulso elettrico, (Taser) quale dotazione di reparto, due unità di personale, munite della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuati fra gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale.

Gli stessi saranno individuati dal Comandante in considerazione della peculiarità del servizio svolto tra gli operatori impiegati nella Unità Operativa di Polizia Giudiziaria/Sicurezza Urbana.

Nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica, la sperimentazione sarà effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato d'intesa e in coordinamento con l'ULSS di nr. 7 - Pedemontana, al fine di formare il personale in merito ai rischi e pericoli per la salute derivanti dall'utilizzo delle armi a impulso elettrico.

Al termine del periodo di sperimentazione qualora lo stesso si concluderà con esito positivo, il Direttore-Comandante, previo atto di indirizzo dell'Assemblea Consortile, valuterà se assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici integrando e modificando il presente regolamento.

CAPO V **Disposizioni finali**

Art. 23 **Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi**

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di polizia locale, viene richiesto dal Comandante del Corpo.

Art. 24 **Norme integrative**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento speciale, si applicano le norme della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, della legge 18/04/975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T. U. L. P. S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R. D. 18/06/1931 N. 773 e con R. D. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 25 **Entrata in vigore e comunicazioni**

Il presente Regolamento speciale entra in vigore unitamente al Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino, di cui costituisce parte integrante. Esso è altresì comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145.

NUCLEO CINOFILE

E' previsto un nucleo cinofilo per l'espletamento di attività specifiche in particolare rivolte alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Il cane è posto alle cure di un Agente (conduttore) che ne mantiene la proprietà e le incombenze per la gestione.

L'Ente si fa carico delle spese riguardanti l'addestramento e la polizza assicurativa di responsabile civile verso terzi.

REGOLAMENTO SPECIALE CONCERNENTI I GRADI, DISTINTIVI E RICONOSCIMENTI PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

ART. 1 Principi e finalità

1. Il presente regolamento recepisce la normativa regionale in materia di divise, gradi, mezzi, distintivi e riconoscimenti, nonché del materiale e degli strumenti riferiti alla Polizia Locale, di cui alla D.G.R.V. n. 2689 del 06 agosto 2004.
2. Il presente regolamento abroga quanto contenuto nel previgente Regolamento del Corpo.
3. Le caratteristiche delle uniformi sono uguali per tutti i Corpi e Servizi della Polizia Locale della Regione Veneto.

ART. 2 Uniformi

1. Le uniformi in dotazione al Corpo di Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino, devono essere conformi ai punti B1, B2 e B3 dell'allegato B alla D.G.R.V n. 2689 del 06 agosto 2004.

ART. 3 Gradi

1. I distintivi di riconoscimento del personale del Corpo di Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino, devono essere conformi ai punti C1,C2,C3,C4,C5,C6 all'allegato della D.G.R.V. n. 2689 del 06 agosto 2004.
2. I gradi individuano la gerarchia all'interno del Corpo di Polizia Locale del Consorzio, pur mantenendo una funzione meramente simbolica, non incidendo in alcun modo sulla stato giuridico ed economico dell'addetto.
3. I gradi adottati dal Corpo di Polizia Locale del Consorzio, sono quelli indicati nella tabella A allegata al presente Regolamento.

ART. 4 Ordinamento gerarchico

1. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale del Consorzio è determinato dal grado, come da tabella di cui all'art. 5, Allegato "2 sub A", del combinato disposto di cui alla DGRV n. 2689 del 06 agosto 2004 in attuazione dell'art. 17 della L.R.V. n. 41 del 19.12.2003 (di seguito L.R. 41/2003).
2. La struttura gerarchica e funzionale del Corpo è come di seguito stabilita (allegato "A"):

- a) Comandante;
 - b) Ufficiali;
 - c) Sottufficiali, costituita dalla categoria degli istruttori;
 - d) Agenti;
3. A parità di grado la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nel grado.

ART. 5 Grado del Comandante

1. Il Comandante appartiene esclusivamente alla categoria degli ufficiali e ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 3, Allegato "2 sub A" della L.R. n. 41/2003, si fregia del grado più elevato stabilito nel "Commissario Capo".
2. Il Comandante, per effetto di incarichi precedentemente ricoperti anche presso altri Corpi di Polizia Locale della Regione Veneto, ha titolo per fregiarsi del grado già rivestito ancorché più elevato di quello previsto per il Comandante del Corpo del Consorzio ai sensi della DGRV n. 2689, del 06.08.2004.

ART. 6 Grado degli Ufficiali e Sottufficiali addetti al coordinamento e controllo

1. Gli addetti al coordinamento e controllo si dividono in ufficiali e sottufficiali e si fregiano del grado corrispondente alla categoria funzionale di appartenenza (D o C) in correlazione con l'incarico e il livello di responsabilità ricoperto nell'ambito dell'articolazione organizzativa del Corpo (Responsabile di Reparto/Responsabile Unità Responsabile di Ambito, di Ufficio/Squadra o Nucleo).
2. Per accedere al grado di Vice Istruttore, il personale deve superare un percorso formativo interno o esterno al Corpo, con test finale e formulazione di una graduatoria valida per 5 anni utile alla copertura del posto con decreto di nomina. In alternativa al percorso formativo precipitato, al fine di accedere al grado di Vice Istruttore, è sufficiente, previa debita autorizzazione del Comandante, la partecipazione a corsi o master con attestazione e valutazione di merito rilasciata da enti e organismi accreditati, per

l'aggiornamento e specializzazione in materie specifiche di competenza della polizia locale, per un totale non inferiore alle 50 ore.

3. Per accedere al grado di Istruttore, devono essere trascorsi almeno 10 anni nel grado di Vice Istruttore e aver conseguito una valutazione positiva del Comandante negli ultimi 5 anni.

4. Per accedere al grado di Istruttore Capo, devono essere trascorsi almeno 20 anni nel grado e aver conseguito una valutazione positiva del Comandante negli ultimi 5 anni.

5. E' consentita con motivato provvedimento del Comandante, la deroga ai limiti temporali stabiliti ai precedenti punti 5 e 6 per accedere al grado superiore, in considerazione di contingenti ed urgenti esigenze organizzative o carenze di idonei profili professionali indispensabili a garantire adeguata ed efficiente continuità ai servizi nell'ambito dell'articolazione delle attività del Corpo.

6. Possono accedere al grado di Agenti Scelti gli agenti che hanno un'anzianità di oltre 5 anni e valutazione positiva del Comandante negli ultimi 3 anni.

7. Possono accedere al grado di Assistente gli agenti che hanno un'anzianità di oltre 15 anni e valutazione positiva del Comandante negli ultimi 3 anni.

8. Possono accedere al grado di Assistente scelto gli agenti che hanno un'anzianità di oltre 25 anni e valutazione positiva del Comandante negli ultimi 5 anni.

9. In sede di prima applicazione, per l'assegnazione dei gradi degli agenti, non potendo provvedere ad una puntuale valutazione retroattiva del personale, verrà valutata l'anzianità di servizio.

ART. 8 Tessera di riconoscimento

1. Al personale di Corpo è rilasciata una tessera di riconoscimento come da Allegato "2 sub C5" della L.R.V. n. 41/2003.

2. La tessera deve essere sempre portata al seguito sia in uniforme che in abiti borghesi.

3. La tessera ha validità quinquennale, salve eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo.

4. La tessera viene ritirata, a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.

5. Il personale deve conservare con cura la tessera e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.


GERARCHIA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL CONSORZIO NORDEST VICENTINO

AREA DEGLI ISTRUTTORI	DISTINTIVO DI GRADO	DESCRIZIONE
AGENTE		Nessun distintivo Fascia nera lucida con barra blu
AGENTE SCELTO		1 chevron argentato su piastrina rettangolare con fondo blu e bordo argentato Fascia nera lucida con barra blu
ASSISTENTE		2 chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo blu e bordo argentato Fascia nera lucida con barra blu
ASSISTENTE SCELTO		3 chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo blu e bordo argentato Fascia nera lucida con barra blu
VICE ISTRUTTORE		1 barra argentata su piastrina rettangolare con fondo blu e bordo argentato Fascia argentea con profilo centrale blu e 1 barra con profilo centrale blu
ISTRUTTORE		2 barre argentate su piastrina rettangolare con fondo blu e bordo argentato Fascia argentea con profilo centrale blu e 1 barra con

		profilo centrale azzurro
ISTRUTTORE CAPO	 	3 barra argentata su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato Fascia argentata con profilo centrale azzurro e 1 barra con profilo centrale azzurro
AREA DEGLI UFFICIALI		
VICE COMMISSARIO (Responsabile di Squadra/Nucleo)	 	2 stelle dorate Fascia dorata con 2 barre con profilo centrale azzurro
COMMISSARIO (Responsabile di Unità – incarico di E.Q. - il grado viene mantenuto in caso di cessazione dell'incarico)	 	3 stelle dorate Fascia dorata con 3 barre con profilo centrale azzurro
COMMISSARIO PRINCIPALE (Vice Comandante – incarico di E.Q.)	 	Torre e una stella dorata bordata di blu Cordone dorato con 1 barra con profili laterali azzurri
COMMISSARIO CAPO (Comandante – Dirigente ovvero incarico di E.Q.)	 	Torre e due stelle bordate in rosso Cordone dorato con 2 barre bordate in rosso

Medaglie

Elogio del Comandante Encomio conferito dal Consiglio di Amministrazione Encomio solenne conferito dall'Assemblea dei Sindaci



Nastro

Colore per tutte e tre le tipologie di riconoscimenti con fascia centrale che riprende il tricolore italiano (da sinistra verde, bianco, rosso), lateralmente, quindi a destra e sinistra il colore del nastro è:

- 1) bianco su ambo i lati per l'elogio del Comandante;
- 2) rosso sul lato sinistro accanto al verde del tricolore e giallo sul lato destro vicino al rosso del tricolore per l'encomio conferito del Presidente del Cda;
- 3) azzurro su ambo i lati per l'encomio solenne conferito dall'Assemblea dei Sindaci centralmente sulla fascia bianca è posizionata una stella di diametro 0,4 cm a sei punte.

Tessuto: canetè;

Larghezza: 3,7 cm circa (fasce laterali 1,25 cm e fascia centrale 1,30 cm);

Altezza: 5,50 cm circa (lato verticale esterno 3 cm e lato obliquo esterno 2,50).

Gancio di supporto

Lunghezza: almeno 1,0 cm (lo spazio vuoto tra nastrino e medaglia).

Medaglia

Colore:

- 1) medaglia a forma di croce di bronzo per l'elogio del Comandante;
- 2) medaglia a forma di croce di argento per l'encomio conferito dal C.d.A.;
- 3) medaglia a forma di croce di oro per l'encomio solenne conferito dall'Assemblea dei Sindaci.

Materiale: ottone smaltato;
Diametro: 3,80 cm;
Spessore: 2,50 mm;
Simbolo interno: all'interno di un cerchio di colore azzurro o blu riportante la scritta "AL MERITO DI" sulla parte superiore e "SERVIZIO" sulla parte inferiore.

Nastrino per giacca

Colore: riprendono i colori ed elementi dei nastri delle rispettive medaglie come meglio descritte sopra, con orlo di colore rosso;
Materiale: ottone smaltato;
Tessuto: canetè
Altezza: 1 cm;
Larghezza: 3,7 cm (fasce laterali 1,6 cm e fascia centrale 0,5 cm);
Spessore: 1 mm.